

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. /2020

Repert. n. /2024 del 07/06/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:

Dott. Caterina di Martino	Presidente
Dott. Ilaria Grimaldi	Giudice
Dott. Mario Fucito	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2020 R.Gen.Aff.Cont.

tra

– ATTORE –

contro

Firmato Da: DI MARTINO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 75305916501f581ed3711cbed88f395
Firmato Da: FUCITO MARIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67e54609c184295
Firmato Da: DE ROSE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 48b4575ca1b0726a47ac31903a70d6c

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. _____/2020

Reper. n. _____ del 07/06/2024

unitamente all' _____ del Foro di
Milano, giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.

– CONVENUTA –

Oggetto: pagamento del compenso degli amministratori;

Conclusioni:

Per l'attore:

“in via principale

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, come in epigrafe rappresentata e difesa
- accertare e dichiarare il diritto del Dott. _____ a percepire i compensi per l’attività da Lui espletata in seno al Consiglio di Amministrazione di _____, per i fatti meglio descritti in premessa e, per l’effetto condannare la medesima Società al pagamento di complessivi € 162.586,00= (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di compensi maturati dal luglio 2003 fino al 30 giugno 2017, nella veste di Consigliere di Amministrazione (fino al febbraio 2010) e di Presidente del Consiglio di Amministrazione (dal marzo 2010 al giugno 2017);*

- in via subordinata, condannare _____ al pagamento in favore del Dott. _____ di una somma, da determinarsi anche secondo equità, a titolo di compenso per gli incarichi da Lui svolti in seno al Consiglio di amministrazione di _____ per i periodi ed i ruoli indicati in premessa, in misura comunque non inferiore ad € 150.000,00=;
- il tutto, con maggiorazione delle somme dovute per accessori legali;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

Per la convenuta:

- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, essendo in sua vece competente il Tribunale di Avellino;

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 12020

Repart. n. 12024 del 07/06/2024

- *in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie per i motivi indicati in atti, perché prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto*

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

L'istante deduceva a fondamento della domanda che:

- dal 17 luglio 2003, il Dott. ha ricoperto la carica di consigliere del Consiglio di amministrazione della società convenuta sino al febbraio 2010, mentre dal successivo mese di marzo 2010 ne è stato nominato Presidente;
- l'incarico *de quo* è venuto a cessare in data 30 giugno 2017, a seguito delle dimissioni rassegnate dallo stesso attore;
- il Dott. ha quindi ricoperto:
dal luglio 2003 al febbraio 2010, la carica di Consigliere di Amministrazione di
dal marzo 2010 al 30 giugno 2017, la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della medesima Società;
- nonostante l'effettivo svolgimento dell'incarico di Consigliere di amministrazione e quello di Presidente del Consiglio di amministrazione nel periodo compreso tra luglio 2003 e giugno 2017, l'istante non percepiva alcun compenso;
- durante il periodo sotto osservazione (luglio 2003 - giugno 2017), il Dott. avrebbe avuto diritto alla percezione dell'importo complessivo pari ad € 162.536,00= (oltre interessi e rivalutazione monetaria), a titolo di compensi, per l'espletamento degli incarichi prestati nel *board* di secondo le somme iscritte a debito per la società nel bilancio annuale;
- nel verbale del Consiglio di amministrazione del 27.10.2016 due consiglieri richiedevano che "...*esplicitamente che tutti gli amministratori rinuncino ai compensi ad essi assegnati dal momento*

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. /2020

Reper. n. /2024 del 07/06/2024

della nomina. Pertanto, a partire dal mese di giugno 2016 è stata contabilizzata in la relativa sopravvenienza attiva"

- la predetta asserzione era da intendersi non come una volontà abdicativa di tutti i membri del Consiglio, bensì al più dei soli proponenti. In subordine la dichiarazione di volontà non sarebbe potuta che essere rivolta al futuro;
- permaneva pertanto il diritto di credito a ricevere il compenso.

Si costituiva la convenuta che eccepiva:

- l'incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale di Avellino, dove ha sede la società, ovvero di Roma, dove si riuniva il Consiglio di amministrazione;
- la prescrizione del diritto di credito con riferimento ai compensi maturati nel periodo precedente al 22 ottobre 2013, in applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.;
- la natura gratuita della prestazione del dott. come si evince dalla delibera del Consiglio del 27.10.2016;
- il comportamento abdicativo dell'istante circa il diritto al compenso sostanziatosi nel non aver mai chiesto il pagamento del compenso nei dieci anni di svolgimento dell'incarico;

La domanda è infondata per le ragioni di seguito espresse.

Preliminarmente si deve dare conto che nel corso del processo è stato sentito ad interrogatorio formale, verbale del 15.12.2022, il legale rappresentante della società convenuta il quale, invero, nessuno contributo utile ha dato all'accertamento dei fatti di causa non essendo a conoscenza degli stessi, in ragione del suo ingresso nella compagine gestionale solo dopo la fuoriuscita del dott.

Si deve anche rammentare che l'attore, verbale del 20.01.2022, ha rifiutato una proposta conciliativa del g.i., resa ex art. 185 bis c.p.c.,

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

r.g. 12475/2020 Ciongoli-EuropeaMicrofina RG n. '2020

Repert. n. /2024 del 07/06/2024

pure accettata dalla controparte, per la quale la società avrebbe corrisposto la somma di euro 25.000,00 per la definizione del giudizio.

In diritto, giova preliminarmente ricordare che il rapporto che intercorre tra società ed amministratore ha costituito l'oggetto di un fervido e duraturo contrasto giurisprudenziale, che può dirsi oggi risolto all'esito dell'arresto delle Sezioni Unite, che hanno cristallizzato il principio per cui *"l'amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c."* (Cass. SS.UU. n. 1545/2017) di qui l'individuazione della competenza per materia del tribunale delle imprese ex art. 3, co. 2, lett. a) D.lgs. n. 168/2003.

In tale fondamentale pronuncia, le Sezioni Unite hanno sostanzialmente ricondotto ad unità le opposte soluzioni delle teorie codd. contrattualistica ed organica, giungendo ad affermare:

- 1) Che il rapporto tra società e amministratori rientra tra i "rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 *"data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire"*, ma che tuttavia non è non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera (in questo senso, cfr. già Cass. n. 22046/2014), né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato (Cass. n. 14369/2015);
- 2) Che *"l'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude la configurabilità, nei rapporti interni, di un vincolo di natura obbligatoria tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest'ambito, di due centri d'interesse*

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. /2020

r. n. 2475/2024 Circol /2024
Reper: n. /2024 del 07/06/2024

contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto", atteso che *"l'immedesimazione organica può aver rilievo nei rapporti con i terzi, ma nei rapporti interni effettivamente sussiste una relazione obbligatoria tra soggetti affatto distinti tra loro"* (così Cass. SS.UU. n. 1545/2017).

Nel merito, è assorbente, ai fini del rigetto della domanda l'interpretazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 27.10.2016, più volte richiamata da entrambe le parti, nella parte in cui, all'ultimo capo, così testualmente recita *"I consiglieri Mr.*

e Mr. richiedono esplicitamente che tutti gli amministratori rinuncino ai compensi ad essi assegnati dal momento della nomina. Pertanto, a partire dal mese di giugno 2016 è stata contabilizzata in| la relativa sopravvenienza attiva".

Dopo tale asserzione nulla più è stato aggiunto al verbale, se non le sottoscrizioni del segretario e del Presidente, il dott. odierno attore.

A questa delibera del Consiglio non seguiva alcuna opposizione e contestazione, mentre le parti ivi presenti non osservavano alcun disaccordo alla proposta dei due consiglieri.

Successivamente, si veda bilancio per l'anno 2016 versato in atti, nel primo esercizio utile successivo, appunto per l'anno 2016, erano indicate a credito le sopravvenienze per le annualità interessate come indicato nella nota integrativa, alla pagina 78 e di seguito per estratto riportata:

Per ciò che riguarda le sopravvenienze attive si rileva che, l'importo di k€ 470 è relativo alla cancellazione del debito vs. amministratori così come da specifica delibera del Cda del 27/10/2016. L'importo di k€ 212 è principalmente

Il bilancio predetto fu portato, secondo la data che si evince dallo stesso, per l'approvazione il 26 aprile 2017.

A seguire, ancora, in data 26 giugno 2017 vi furono le dimissioni del dott. dalla carica di Presidente del Consiglio di

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. /2020

r. n. 2475/2024 Circolo I/2024
Reper: n. /2024 del 07/06/2024

amministrazione e da membro del Consiglio, cui seguì la nomina di nuovo Presidente.

In altri termini, ripercorrendo lo svolgimento dei fatti secondo l'ordine temporale: prima vi è stata la delibera del Consiglio dove due membri richiedevano la rinuncia ai compensi di tutti i membri amministratori, fin dalla loro nomina, con la previsione dell'imputazione delle somme, fino a quel momento appostate a bilancio a debito, quali sopravvenienze attive per l'anno in corso; a seguire, vi è stata l'acquiescenza all'atto così sottoscritto anche dal Presidente

a seguire, ancora, il Consiglio così formato, con presidente, redigeva il bilancio per l'anno 2016 dando conto della sopravvenienza attiva proprio come proposto da e nell'ottobre del 2016.

Ebbene, appare evidente che i membri del Consiglio di amministrazione, con la delibera del 27.10.2016, a firma del Presidente abbiano inteso effettivamente rinunciare a tutti i compensi fino a quel momento maturati in capo agli amministratori, valorizzando tanto il dato testuale della delibera, quanto i comportamenti inequivoci tenuti anche dal dott. che: 1) non contestava in sede di Consiglio la proposta degli altri membri; 2) redigeva bilancio per il 2016 che teneva conto proprio del contenuto della delibera; 3) si dimetteva solo successivamente, per quanto risulta in atti, alla presentazione del bilancio all'assemblea dei soci.

Ne consegue la volontà espressa dei consiglieri di amministrazione, in parte con delibera di Consiglio, in parte mediante i comportamenti attuativi della stessa, di rinunciare al diritto di credito per il compenso di amministratore.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai valori medi, sulla scorta del petitum, per le fasi svolte.

P.Q.M.

Sentenza n. 5883/2024 pubbl. il 07/06/2024

RG n. 12475/2020

Reper. n. 12475/2020 del 07/06/2024

Il Tribunale di Napoli, III sezione civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa avente r.g. 12475/2020, pendente tra le parti come sopra individuate, rappresentate e difese:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna parte attrice al pagamento dei compensi di causa che si liquidano come in parte motiva per euro 14103,00 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Napoli, il 04.06.2024

Il giudice est.
Dott. Mario Fucito

Il presidente
Dott. Caterina di Martino